

SICUREZZA


Il nuovo testo dell'Art. 71, comma 11 del testo unico sulla sicurezza:

Il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità previste. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità previste. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

INTERPELLI

Sul sito del Ministero del Lavoro sono state pubblicate risposte a recenti interPELLI in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

1. **Settore Ateco di appartenenza:** l'interpellante chiedeva di conoscere se la durata e i contenuti della formazione dei lavoratori potesse prescindere dall'appartenenza ad uno specifico settore ateco e potesse essere tarata sull'effettiva condizione di rischio che si rileva per ciascuna attività lavorativa a valle di un processo di valutazione. La commissione per gli interPELLI, sulla base di quanto indicato negli accordi stato regioni specifica che la formazione deve essere "sufficiente ed adeguata" e conferma quindi che la durata di un corso di formazione può prescindere dal codice ateco di appartenenza dell'azienda e deve piuttosto essere tarata sull'effettiva mansione svolta dal lavoratore.
2. **Visita medica preventiva:** l'interpellante chiedeva se la visita medica preventiva fosse obbligatoria ogni qualvolta un lavoratore fosse assunto o se invece potesse essere ritenuta valida in caso di assunzioni di uno stesso lavoratore successive ad una interruzione di lavoro per mansioni uguali o collegate allo stesso rischio, entro la periodicità prevista dal medico competente.
La commissione per gli interPELLI conferma che il datore di lavoro non sia tenuto a effettuare una nuova visita preventiva nel caso di assunzioni successive, qualora il lavoratore sia impiegato in mansioni che lo espongono allo stesso rischio nel corso del periodo di validità della visita preventiva o della visita periodica già effettuata (nei limiti di tempo di un anno).
3. **Obbligo di formazione, informazione ed addestramento lavoratori a domicilio:** l'interpellante chiedeva se la lavoratori a domicilio, dipendenti dell'azienda siano obbligati a formazione stato regioni e addetto primo soccorso e antincendio.
La commissione ritiene che il datore di lavoro sia tenuto a fornire formazione secondo quanto richiesto dall'accordo stato regioni e non anche quella specifica per il primo soccorso e antincendio. Si precisa che il domicilio non è considerato luogo di lavoro.
4. **Utilizzo o meno delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi:** l'interpellante chiedeva se aziende il cui rischio chimico sia risultato "basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori" e il cui rischio biologico sia risultato "non evidenzia rischi per la salute dei lavoratori" possano utilizzare procedure standardizzate. L'interpellante chiede inoltre se aziende



fino a 50 lavoratori il cui rischio chimico sia risultato “non basso per la sicurezza e/o non irrilevante per la salute dei lavoratori” e il cui rischio biologico “evidenzia rischi per la salute dei lavoratori” non debbano utilizzare procedure standardizzate o se vi siano esclusioni per alcune attività lavorative (uffici, scuole, ecc.)

La commissione ritiene che in assenza di rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori il datore di lavoro può adottare procedure standardizzate in aziende fino a 50 lavoratori. Questo non è possibile se la valutazione dei rischi evidenzia rischi da esposizione per il lavoratori.

INAIL MOD. OT 24 per il 2013

L'INAIL ha reso disponibile il nuovo modello **OT24** da utilizzare per dichiarare gli interventi effettuati entro il 28 febbraio 2013 (a favore di lavoratori occupati in appalti e/o subappalti o stranieri, nonché misure pluriennali) e ottenere così una riduzione del tasso medio di tariffa.

Per ottenere tale riduzione le aziende devono essere in regola dal punto di vista contributivo e assicurativo, nonché con le norme obbligatorie in materia di prevenzione infortuni. La riduzione prevista arriva al 30% dei premi.

Il nuovo modulo si trova nel sito INAIL alla sezione modulistica. (www.inail.it).

La domanda può essere presentata esclusivamente per via telematica fino al 28 febbraio 2014.

AMBIENTE

SISTRI


Come già anticipato la legge 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del D.L. n. 101/2013, pubblicata in gazzetta ufficiale il 31 ottobre 2013, ha congelato le sanzioni previste per gli adempimenti relativi a Sistri, introducendo di fatto un doppio regime, per un periodo di 10 mesi dalla data di avvio del sistema per i gestori, quindi fino al 1° agosto 2014, rimangono infatti operative le sanzioni relative agli adempimenti cartacei.

Considerato l'evoluzione del sistema e del campo di applicazione, i soggetti non più obbligati all'adesione, ma iscritti perché precedentemente obbligati, ovvero produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, enti ed imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti non pericolosi per i quali è prevista la possibilità di adesione volontaria, possono chiedere la cancellazione dal sistema Sistri per evitare un eventuale contributo per l'anno 2014.

Si segnala inoltre la pubblicazione sul sito del Ministero di quadri sinottici che raccolgono le risposte a vari quesiti e richieste e la possibilità per gli utenti del sistema di segnalare le problematiche riscontrate nell'utilizzo di Sistri mediante un'apposita “Scheda segnalazioni per applicazioni Sistri”.

DENUNCIA ACQUE

Come ogni anno ricordiamo a coloro che si approvvigionano in modo autonomo di acque (es. da pozzo) e a coloro che hanno scarichi industriali attivi in pubblica fognatura, **l'obbligo di comunicare entro il 31 gennaio** le quantità delle acque prelevate e scaricate. Le modalità di comunicazione sono previste dal Comune o dall'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato i quali prevedono, nella maggior parte dei casi, la possibilità di effettuarla direttamente dai loro siti internet.





*Auguriamo a tutti i nostri clienti un
sereno Natale e felice anno nuovo*

Con l'occasione comunichiamo che i nostri uffici saranno chiusi il 27 dicembre.

A cura di:
Tiziano Strata, Anna Aldighieri, Carlo Trivellato, Federica Capraro

